

Newsletter Legale

N° 7 del mese di Luglio 2024

Indice:

7.1 Termini di prescrizione e contratto di agenzia

7.2 Il patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia

7.3 Il momento in cui matura la provvigione e il buon fine dell'affare

7.1 Termini di prescrizione e contratto di agenzia

Con riferimento ai termini di prescrizione nel contratto di agenzia occorre tener presente che:

- le provvigioni, essendo somme di denaro pagabili “*periodicamente ad anno o in termini più brevi*”, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1 n. 4, codice civile;
- l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 codice civile è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, in quanto non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 2948, comma 1 n. 5, codice civile, che invece si riferisce espressamente alle sole indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

In buona sostanza, secondo le norme del codice civile e secondo la giurisprudenza:

- il diritto ad ottenere il pagamento delle provvigioni si prescrive in 5 anni;
- il diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 codice civile si prescrive in 10 anni, fermo restando che l’agente deve – a pena di decadenza – chiedere espressamente alla preponente il pagamento di tale indennità entro 1 anno dalla cessazione del rapporto.

7.2 Il patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia

Con riferimento al patto di non concorrenza post-contrattuale in molti contratti di agenzia si riscontra la presenza delle seguenti clausole:

- indicazione di zona, clientela e prodotti eccedenti quelli previsti nel contratto di agenzia;
- durata del patto di non concorrenza post-contrattuale superiore a 2 anni;
- indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale corrisposta in percentuale sul fatturato o come quota della provvigione;
- indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale corrisposta nel corso del rapporto in maniera dilazionata;
- calcolo dell'indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale non effettuato secondo i criteri previsti dagli Accordi Economici Collettivi.

Ciò è in contrasto con l'attuale formulazione dell'art. 1751-bis del codice civile, introdotta in attuazione della direttiva europea e in vigore dal 1° giugno 2001, che prevede i seguenti requisiti di validità del patto di non concorrenza post-contrattuale:

- forma scritta;
- limitazione dell'ambito di applicazione del patto alla medesima zona, clientela e prodotti già indicati nel contratto di agenzia;
- limitazione della durata del patto a 2 anni successivi all'estinzione del contratto di agenzia;
- corrispettivo per l'obbligo di non concorrenza post-contrattuale, che deve consistere in un'indennità di natura non provvigionale;
- corresponsione della suddetta indennità all'agente in occasione della cessazione del rapporto;
- determinazione dell'indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale, affidata agli Accordi Economici Collettivi. Laddove nel contratto individuale di agenzia manchi sul punto il rinvio agli Accordi Economici Collettivi, allora l'ammontare dell'indennità in questione sarà determinata dal giudice in via equitativa.

7.3 Il momento in cui matura la provvigione e il buon fine dell'affare

Una delle questioni più dibattute in materia di contratti di agenzia è il momento in cui matura il diritto dell'agente a percepire la provvigione, dandosi erroneamente per scontato che tale momento coincida con il buon fine dell'affare.

Per fare chiarezza sulla questione del momento in cui matura la provvigione è opportuno esaminare l'art. 1748, 4° comma, del codice civile, secondo cui: “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

In buona sostanza, tale norma fissa due criteri per determinare il momento in cui matura la provvigione e più precisamente:

- nella prima parte del 4° comma dell'art. 1748 del codice civile è previsto un criterio generale - derogabile dalle parti - che fa riferimento al momento in cui il preponente esegue materialmente la propria prestazione o avrebbe dovuto eseguirla in base al contratto con il cliente;
- nella seconda parte del 4° comma dell'art. 1748 del codice civile è previsto, invece, un criterio inderogabile - essendo il limite temporale massimo entro il quale deve essere pagata la provvigione - che fa riferimento al momento in cui il cliente effettua materialmente il pagamento o avrebbe dovuto effettuarlo qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Operativamente, in base alla prima parte del 4° comma dell'art. 1748 del codice civile:

- se il preponente consegna la merce al cliente alla data pattuita nel contratto, il diritto dell'agente a percepire la provvigione matura nel momento in cui viene effettuata tale consegna;

- se il preponente è obbligato a consegnare la merce ad una determinata data e non lo fa, il diritto dell'agente a percepire la provvigione matura nel momento in cui tale consegna avrebbe dovuto essere effettuata.

Operativamente, in base alla seconda parte del 4° comma dell'art. 1748 del codice civile:

- se il cliente paga il preponente alla data pattuita nel contratto, il diritto dell'agente a percepire la provvigione matura nel momento in cui viene effettuato tale pagamento;
- se il cliente è obbligato a pagare ad una determinata data e non lo fa, il diritto dell'agente a percepire la provvigione matura nel momento in cui tale pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Pertanto, non necessariamente il momento in cui matura la provvigione coincide con il c.d. buon fine dell'affare e cioè con il momento in cui il cliente effettua il pagamento, con la conseguenza che si applicherà il criterio generale di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 1748 del codice civile, salva diversa pattuizione contrattuale.

In proposito occorre tener bene presente che se si firma un contratto di agenzia, che prevede espressamente la pattuizione del c.d. buon fine, in un eventuale contenzioso tale clausola verrà presa in considerazione dal Giudice per il calcolo delle provvigioni e di conseguenza anche per il calcolo delle indennità proprio perché l'art. 1748 del codice civile prevede la possibilità di una "diversa" pattuizione.